



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge del 16 gennaio 2003 n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

VISTO il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale, come modificato da ultimo dal DLgs n. 235 del 30 dicembre 2010;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 3/2003;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2005 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 recante "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini"

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354 e successive modifiche, recante "disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

RITENUTO opportuno favorire l'adeguamento ai nuovi sistemi di comunicazione che prevedono, ove necessario, anche una revisione delle prassi seguite ed un aggiornamento della modulistica e delle formule standard utilizzate al fine di aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi;

RITENUTO opportuno avvalersi delle disposizioni relative l'utilizzo della posta elettronica certificata al fine della semplificazione amministrativa dei procedimenti inerenti il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi;

SENTITO il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile nella riunione del 10 dicembre 2010.

DECRETA

Art. 1

1. A partire dal 15 febbraio 2011 gli importatori iscritti all'elenco di cui all'art. 11.1 del Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009, e successive modifiche, di seguito denominato "decreto", possono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 11.2 tramite posta elettronica certificata e sottoscritta mediante firma digitale, nel rispetto dell'art. 65, lettera a., del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Ai fini dell'invio telematico delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici si usano gli allegati 6 o 6bis e 7 o 7bis del decreto, disponibili in formato editabile all'indirizzo www.sinab.it;
3. Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviate all'ufficio saq10, Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito "Ministero", all'indirizzo di posta elettronica saq10@pec.politicheagricole.gov.it indicando in oggetto "richiesta di importazione: ragione sociale dell'importatore".

Art. 2

1. A partire dal 15 febbraio 2011 le comunicazioni da inviare al Ministero, ai sensi dell'art. 11.2 quinto capoverso del decreto, sono trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it indicando in oggetto “comunicazione arrivo merce: *ragione sociale dell’importatore e numero dell’autorizzazione*”.

Art. 3

2. Gli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza comunicano al Ministero, entro il 28 febbraio 2012, il tipo e la quantità di prodotti biologici importati nell’anno precedente utilizzando l’allegato 2. Tale comunicazione è trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it indicando in oggetto “comunicazione annuale importazioni: *ragione sociale dell’importatore*”.

Art. 4

1. La richiesta di autorizzazione di cui all’art. 11.2 del decreto è accompagnata dai documenti giustificativi, in corso di validità. Qualora la validità del documento giustificativo sia inferiore al periodo di validità dell’autorizzazione l’importatore invia al Ministero copia del nuovo documento giustificativo dell’esportatore entro i 40 giorni successivi alla data in cui termina la validità del documento giustificativo;
2. Il mancato invio del documento giustificativo comporta la revoca dell’autorizzazione.

Art. 5

1. Il Ministero procede al rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell’art. 11.2 del decreto, secondo le modalità riportate in allegato 3.

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Adriano Rasi Caldognò